



FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

COORDINAMENTO NAZIONALE GIUSTIZIA

Via Napoli, 51 - 00186 Roma

tel. 06 6876662 - fax 06 6878819 - info@sagunsa.it

Prot. n. 0315/cm/15

Roma, 13 marzo 2015.

Al Dott. **Riccardo Turrini VITA**
Direttore Generale del Personale
e della Formazione del D.A.P.
ROMA

OGGETTO: Permessi del lavoratore padre nel caso in cui la madre sia casalinga.

Con note del 14 luglio 2014 e 21 ottobre 2014, la scrivente O.S. ha chiesto a codesta Direzione Generale la modifica delle disposizioni dipartimentali nella parte in cui risultano in contrasto con il nuovo orientamento giurisprudenziale sulla concessione dei permessi al lavoratore padre, in caso di madre casalinga, ricevendo riscontro negativo con nota n.0370449 del 30/10/2014.

Al riguardo si rappresenta che continuano a pervenire a questo Sindacato "legittime" lamentele da parte dei nostri associati, circa la mancata possibilità di fruizione dei permessi in oggetto indicato, avvalorate dalle seguenti argomentazioni, in aggiunta a quelle già segnalate da questa O.S. con le note sopracitate.

L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, nella causa omissis c/Giustizia procedimento 415/2015 R.G. Sez. Lavoro, con la nota n. 1335 del 11/2/15, ha comunicato che *"in considerazione della legittimità della richiesta del ricorrente in ordine alla fruizione del permesso parentale, ormai acclarata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, la Scrivente non ritiene utile costituirsi in giudizio"*.

Il Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro - per la causa sopra indicata, si era espresso evidenziando *"quanto affermato nella giurisprudenza sia amministrativa che ordinaria che parifica la condizione di casalinga a quella di lavoratrice autonoma, da qui il rispetto della normativa invocata che prevede espressamente la fruibilità dei permessi nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente."*

Sulla base di quanto sopra, lo stesso Tribunale ha condannato l'Amm.ne penitenziaria al pagamento delle spese di lite, nella fattispecie in € 2.500,00.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il portale Linea Amica, si è espressa come appresso.

“L’art. 40, lett. c, del Decreto Legislativo n. 151/2001 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità - prevede che il padre lavoratore dipendente possa fruire dei riposi giornalieri “nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente”.

La Circolare Inps n. 112 del 15.10.2009 introduce la possibilità per il padre di beneficiare di “permessi per la cura del figlio” anche quando la madre sia non solo “lavoratrice autonoma” ma addirittura casalinga.

Le nuove disposizioni arrivano in seguito alla Sentenza n. 4293/2008 del Consiglio di Stato del 9 settembre 2008, in base alla quale la ratio della norma è "rivolta a dare sostegno alla famiglia ed alla maternità in attuazione delle finalità generali scolpite dall'articolo 31 della Costituzione" e ciò induce a ritenere ammissibile la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre oltre che nell'ipotesi di madre lavoratrice autonoma, anche nel caso di madre casalinga.

Dello stesso tenore sono la Lettera Circolare B/2009 del 12/05/2009 e la Lettera Circolare C/2009 del 16/11/2009 diffuse dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la nota operativa INPDAP n. 23 del 13 ottobre 2011.

Pertanto, in presenza delle predette condizioni, opportunamente documentate, il padre dipendente può fruire dei riposi giornalieri, nei limiti di due ore o di un’ora al giorno a seconda dell’orario giornaliero di lavoro (2 ore per un orario di lavoro giornaliero di 8 ore, 1 ora se l’orario giornaliero è inferiore alle 6 ore), entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (artt. 39 e 45 del D.Lgs. 151/2001).

Il padre dipendente può utilizzare i riposi a partire dal giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto (ossia a partire dal giorno successivo alla fine del periodo di maternità riconosciuto per legge).

In caso di parto plurimo il padre dipendente può fruire del raddoppio dei riposi e le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre stesso anche durante i 3 mesi dopo il parto.”

Il Consiglio di Stato, infine, con sentenza n. 04618 del 10/09/2014, che ad ogni buon fine si allega, **pone fine a qualsiasi dubbio**, riconoscendo il diritto del padre dipendente, in presenza di madre casalinga, a fruire dei riposi giornalieri di cui all’art. 40 del T.U. n. 151/2001.

Sulla base di quanto sopra, si chiede alla S.V. di rivalutare la richiesta di modifica della lettera circolare n.0066854 del 15.02.2010.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO NAZIONALE
(Roberto Martinelli)

